

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 22 maggio 2015 Numero 17/2015

PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO:

NON SEMPRE SOGGETTE AD IVA

Solo nel caso in cui una prestazione gratuita sia stata compiuta per finalità estranee all'esercizio dell'impresa comporta l'assoggettamento ad IVA. Ricorrendo questa condizione, infatti, vi è l'esigenza di assicurare la parità di trattamento tra il soggetto passivo ed il consumatore finale. E' quanto afferma la Cassazione (sentenza n. 9944 del 15.5.2015), che, viceversa, non ravvisa le condizioni dell'assoggettamento ad IVA di una locazione senza corrispettivo, concessa da una società alla propria controllata, al fine di non gravare di ulteriori costi la locataria; tale finalità è stata considerata dai giudici <non estranea all'attività d'impresa>. Anche la giurisprudenza comunitaria (sentenza nella causa C-412/03) esprime la stessa valutazione, richiamando, in particolare, l'obbligo di assoggettamento ad imposta in ipotesi di autoconsumo.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL DE CUIUS

Si verifica a volte il caso in cui il *de cuius* aveva rideterminato il valore di una partecipazione, optando per il pagamento rateale dell'imposta sostitutiva. Caduta in successione la predetta partecipazione, senza che gli eredi ne abbiano potuto beneficiare (è dichiarata, a tali fini, la quota parte del patrimonio netto della partecipata), ci si chiede se questi ultimi siano tenuti a versare le rate residue. Risponde al quesito la Cassazione (sentenza n. 3410 del 20.2.2015); essa precisa che il perfezionamento della procedura si ha con la redazione della perizia giurata di stima e con il versamento della prima od unica rata dell'imposta sostitutiva. La <rivalutazione> non può essere revocata per scelta unilaterale del contribuente. Nel caso di specie, il mancato pagamento di una o di entrambe le rate mancanti, produrrebbe l'iscrizione a ruolo di quanto dovuto, maggiorato di soprattasse ed interessi, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973.

BONUS BEBE': TERMINE PER LE DOMANDE

Nell'ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l'art. 1, commi 125-129, della Legge n.

190/2014 (<finanziaria 2015>), ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 ed il 31.12.2017, un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino (oppure, fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato). La condizione è che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuale dell'assegno è raddoppiato. L'istanza deve essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare (a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo). Per le nascite/adozioni/affidamenti avvenuti tra l'1.1.2015 ed il 27.4.2015, il termine di 90 giorni coincide col 27.7.2015. In caso di presentazione tardiva, l'assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Per saperne di più: circolare INPS n. 93 del 8.5.2015, D.P.C.M. 27.2.2015, SEAC circolare n. 138 dell'11.5.2015.

IRES: COSTI PER REALIZZARE PROCESSI PRODUTTIVI

I costi di manodopera sostenuti per la realizzazione di un processo produttivo, sono da considerare alla stregua del <costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico>, e come tali da ammortizzare fiscalmente in misura non superiore al 50% del costo (per ogni esercizio). A stabilirlo è la Cassazione (sentenza n. 9944 del 15.5.2015), che ha ribaltato il giudicato della <regionale>; quest'ultima aveva inquadrato le suddette spese quali <relative a studi e ricerche> (con facoltà di spesarle integralmente nell'esercizio dei sostenimenti). Secondo la Suprema Corte, il tenore letterale della norma (art. 103 del TUIR) farebbe ricadere nell'ambito dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, ecc., non solo i beni immateriali acquistati presso terzi, ma anche i <costi di produzione> interni. Ta-

le interpretazione, tuttavia, pare non coincidere con i Principi contabili nazionali (OIC 24), che li considera quali <costi di sviluppo>.

ASSEMBLEA S.p.A.: TERMINE PER LA SECONDA CONVOCAZIONE

Nonostante qualche parere minoritario discorde, la seconda convocazione dell'assemblea di una S.p.A. può avvenire anche dopo il termine di 120 (o 180) giorni dalla chiusura dell'esercizio. A tale conclusione pervengono la giurisprudenza (Tribunale di Napoli, sentenza del 14.12.2007) e la dottrina più autorevole, fondandosi entrambe, principalmente, sul contenuto letterale dell'art. 2369, I comma, del Codice Civile, che parla espressamente di <nuova convocazione> (entro 30 giorni dalla precedente), qualora la prima non abbia raggiunto i *quorum* prescritti, riconoscendo implicitamente che una prima convocazione c'è già stata. Anche ragioni logiche avvalorano la tesi maggioritaria, perché, in caso di conclusioni contrarie, il termine per la prima convocazione sarebbe inferiore a quello previsto dalla legge (120 o 180 giorni), in quanto dovrebbe avvenire in anticipo (per lasciare spazio anche ad un'eventuale seconda). I diritti d'informazione dei soci restano in ogni caso impregiudicati, potendo questi ultimi accedere alla bozza di bilancio nei termini previsti dall'art. 2429, comma III, del Codice Civile (ancorati alla prima convocazione). Le stesse considerazioni valgono per le S.r.l., ove la seconda convocazione sia prevista dallo statuto.

NOVITA' IN ARRIVO PER LE <CFC>

Lo schema del decreto legislativo sull'internazionalizzazione delle imprese, approvato lo scorso 21 aprile dal Consiglio dei ministri, apporta significative modifiche al regime di tassazione delle <CFC> (società aventi sede in <paradisi fiscali>, partecipate da società residenti). La più significativa riguarda l'interpello per la disapplicazione del regime, che diventa facoltativo, con possibilità da parte del contribuente di dimostrare in qualsiasi momento la sussistenza delle esimenti; inoltre, per la determinazione del reddito imponibile si applicheranno non solo le regole del TUIR, ma anche quelle previste da norme speciali (ad esempio,

l'ACE). Da ultimo è abrogato l'art. 168 del TUIR, che comportava l'applicazione della disciplina <CFC> anche alle società estere collegate (l'imputazione del reddito per trasparenza sarà limitata ai soli casi nei quali sussiste un rapporto di controllo).

AMMINISTRATORI: OBBLIGO DI INFORMAZIONE SUL PREGRESSO

Sussiste in capo all'amministratore di società l'onere, ai fini dell'assolvimento del mandato in modo diligente, di verificare al momento della sua nomina, la validità anche dei bilanci precedenti, al fine di predisporre quelli di sua competenza, non essendo egli esonerato da responsabilità per aver adottato acriticamente i valori dei primi in quelli da lui sottoscritti; egli dispone infatti di tutti gli elementi necessari per la formazione della contabilità e la predisposizione del bilancio ed è perfettamente in grado di rendersi conto di eventuali irregolarità, anche se ascrivibili ai precedenti amministratori, per quanto supportate dal giudizio positivo del revisore. E' quanto si desume dalla sentenza della Cassazione (n. 9193 del 7.5.2015), che ha condannato l'amministratore, reo di aver redatto un bilancio non veritiero, e di non aver comunicato all'assemblea l'intervenuta perdita del capitale sociale, nonché di non aver promosso le iniziative necessarie per la ricostruzione dello stesso o la liquidazione della società.

FATTURE FALSE: RESPONSABILITA' DEL CONSULENTE

Per la Cassazione (sentenza n. 19335 del 11.5.2015), il consulente fiscale risponde di emissione ed utilizzo di fatture false, in concorso, se registra tali documenti con la consapevolezza che siano riferiti ad operazioni inesistenti. Tale consapevolezza può desumersi da alcune obiettive circostanze, quali, ad esempio, l'assenza di sedi operative adeguate (da parte della società emittente), dalle inconsistenti trattative commerciali, dal pagamento della fattura e dalla contestuale retrocessione del denaro. Nel caso di specie, il professionista era consulente fiscale e tenentario delle scritture contabili. E' necessario quindi, prestare particolare attenzione quando, anche la sempli-

ce tenuta della contabilità, avviene per conto di clienti non ben conosciuti.

FATTURE ELETTRONICHE: COMUNICAZIONE IVA

Qualora un contribuente deleghi ad un soggetto esterno la conservazione delle <fatture elettroniche>, in base alle nuove regole dettate dal D.P.C.M. 3.12.2013 (in vigore dall'11.4.2014), senza custodirne copia su apposito supporto informatico, è fatto obbligo di comunicare la circostanza all'Agenzia delle Entrate. Il termine è di 30 giorni (dall'adozione della procedura) ed il modello da utilizzare è quello contraddistinto dalla sigla <AA7/AA9>. La <vecchia> procedura, introdotta dal D.M. 23.1.2004, che prevede invece la <restituzione> all'interessato del supporto informatico elaborato (e che non comporta alcun obbligo di comunicazione), potrà essere applicata solo fino all'11.4.2017.

DIRITTO DI SUPERFICIE: DISCIPLINA FISCALE


La cessione del diritto di superficie, se avviene nell'ambito dell'attività d'impresa, è considerata, a tutti gli effetti, il realizzo di un ricavo (art. 85 del TUIR) o di una plusvalenza (art. 86 del TUIR), a seconda che il bene su cui grava il diritto sia produttivo di ricavi, o sia un bene patrimoniale o strumentale. Se il diritto è convenuto a tempo determinato, il valore del terreno non sarà deducibile (né quale costo del bene venduto, né nel calcolo della plusvalenza). La dottrina più autorevole ritiene che quanto sopra trovi applicazione anche con riferimento all'eventuale valore normale del fabbricato (insistente sul terreno oggetto del diritto di superficie) che, al termine del contratto, divenga proprietà del concedente (Eutekne-info del 19.5.2015). Importanti chiarimenti sono forniti dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112/E del 28.4.2009, pagg. 6-8).

NOTE DI VARIAZIONE IVA NELLE PROCEDURE CONCURSUALI

La norma di comportamento n. 192 del 1.2.2015, dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano, chiarisce che la nota di variazione IVA, ai sensi art. 26, II, comma, D.P.R. n. 633/1972, per crediti non riscossi a causa di procedure con-

corsuali, può essere emessa anche anteriormente alla chiusura della procedura (addirittura, contestualmente alla rilevazione della perdita ai fini imposte dirette). Tale interpretazione, al momento da considerare con cautela, deriverebbe sia dal contenuto letterale della norma interna citata, sia dall'interpretazione della Direttiva comunitaria 2006/112/CE (artt. 90 e 185), che ne ha dato la Corte di Giustizia. Ulteriori particolari sono disponibili sul Bollettino Tributario n. 8/2015, pagg. 594-595.

| MERCATO FINANZIARIO | | |
|---------------------|----------|----------|
| EURIBOR | 13/05/15 | 20/05/15 |
| 3 mesi | -0,009 | -0,012 |
| 6 mesi | 0,06 | 0,056 |
| 1 anno | 0,171 | 0,164 |
| CAMBI | 13/05/15 | 20/05/15 |
| Euro - USD | 1,122 | 1,112 |
| Euro - yen | 134,31 | 134,43 |
| SPREAD | 13/05/15 | 20/05/15 |
| (> Germania) | 117 | 123 |



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO